



Il Direttore Generale

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;

VISTO Programma Operativo Nazionale PON SPAO "*Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione*" approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli art. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);

CONSIDERATO che, alla luce dell'istituzione dell'ANPAL e dell'attribuzione delle relative competenze gestionali, il citato Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede all'art. 4, comma 5, che l'attuale "Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale sono trasferiti all'ANPAL. Sono altresì trasferiti all'ANPAL ulteriori due uffici dirigenziali di livello non generale dalla direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione nonché dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio ufficio procedimenti disciplinari";

CONSIDERATO che l'art.9, comma 1, del medesimo decreto prevede, alla lettera i), che all'ANPAL spettino le competenze in materia di "gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi Comunitari;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 2016 registrato dalla Corte dei Conti in data 15 giugno 2016, al foglio n.2571, con il quale il dott. Salvatore PIRRONE è stato nominato Direttore Generale dell'ANPAL, ai sensi dell'art.8, comma 1 del Decreto Legislativo n.150 del 14 settembre 2015;

VISTO il protocollo d'intesa tra l'ANPAL e Unioncamere – Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito denominata anche come Ente) - stipulato in data 20/12/2016 che intende promuovere una collaborazione stabile e continuativa tra il sistema delle Camere di Commercio e l'ANPAL nell'ambito della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro;

PRESO ATTO che l'ANPAL, in coerenza con quanto previsto nel PON SPAO, opera per la costituzione di un *"sistema a rete"* per l'osservazione permanente dei fabbisogni formativi e professionali, e, più in particolare, supporta la realizzazione di attività finalizzate all'anticipazione e gestione positiva della dinamica dei fabbisogni professionali delle imprese;

VISTO il DPR 30 agosto 2016 di approvazione del "Programma Statistico Nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 15 ottobre 2016, con il quale è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel "Programma statistico nazionale per il triennio 2014/2016 - Aggiornamento 2016", per le quali, ai sensi dell'art.7 del d.lgs.n.322/1989, sussiste l'obbligo per i soggetti privati di fornire dati e le notizie che siano loro richiesti;

VISTO l'art. 1, comma 16-bis, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19", che dispone la proroga del "Programma statistico nazionale 2014-2016. Aggiornamento 2016" e dei relativi allegati "fino all'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2017-2019";

VISTO che il progetto "Excelsior - Sistema informativo per l'occupazione e la formazione", a titolarità UNIONCAMERE, è presente nell'elenco delle rilevazioni rientranti nel "Programma Statistico Nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2016", sotto la rubrica UCC-00007, e che tale circostanza evidentemente qualifica e differenzia la posizione di UNIONCAMERE, relativamente alla realizzazione e al relativo monitoraggio di indagini territoriali sui fabbisogni formativi delle imprese, rispetto a quella di ogni altro ente od operatore;

CONSIDERATO che Unioncamere, in accordo con l'ANPAL realizza, insieme alle Camere di Commercio dei diversi territori, il progetto Excelsior, già sviluppato con successo a partire dal 1997 per monitorare le prospettive dell'occupazione nelle imprese ed alla relativa richiesta di profili professionali;

CONSIDERATO che il Sistema Informativo Excelsior è stato segnalato come caso italiano di successo nell'ambito della Raccomandazione del 10 giugno 2009 (2009/C 155/02) EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) tra i meccanismi in grado di identificare i fabbisogni formativi e professionali nel mercato del lavoro;

CONSIDERATO che Unioncamere ha presentato con nota 01000211001 del 2.11.2017 prot n. 23288 del 2.11.2017, il progetto Excelsior "Attività di monitoraggio continuo dei fabbisogni professionali delle imprese per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per il triennio 2018-2020";

PRESO ATTO che l'ANPAL ravvisa nella realizzazione del progetto Excelsior per il triennio 2018-2020 un'attività di interesse comune e che l'Ente si impegna ad apportare tutte le variazioni al progetto presentato che si rendessero necessarie sulla base delle indicazioni dell'ANPAL in funzione della costituzione del *"sistema a rete"*;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sulla Priorità di investimento 8i – *"L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro"* dell'Asse I "Occupazione" del PON SPAO.

DECRETA

ARTICOLO 1 – Approvazione progetto

E' approvato il progetto "Excelsior 2018-2020" – "Sistema informativo per l'occupazione e per la programmazione della formazione - Attività di monitoraggio continuo dei fabbisogni professionali

delle imprese per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per il triennio 2018-2020", presentato da Unioncamere con nota 01000211001 del 2 novembre 2017 prot. n. 23288 del 2 novembre 2017.

Il progetto approvato, unitamente al relativo budget, costituisce parte integrante del presente Decreto.

ARTICOLO 2 – Costituzione Comitato Scientifico

Sarà costituito, con successivo Decreto Direttoriale, un comitato scientifico che assicuri il supporto, l'indirizzo e il coordinamento di tutte le attività realizzate sia a livello regionale sia nazionale relative al progetto.

ARTICOLO 3 – Impegno

Per la realizzazione del progetto "Excelsior 2018-2020" è impegnato un importo complessivo di Euro 9.660.000,00 (novemilioneisessantamila/00) sul Programma Operativo Nazionale SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" a valere sul PON SPAO, Asse I "Occupazione", Priorità di investimento 8i – "L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro", come da piano finanziario di seguito riportato:

Piano finanziario progetto "Excelsior 2018-2020"					
Macrovoce di costo		2018	2019	2020	Totale
B 1	Preparazione	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00
B 1.1	Costi esterni	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
B 1.2	Costi del personale interno ed esterno per attività preliminari alla preparazione dell'indagine	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
B 2	Realizzazione	€ 2.605.000,00	€ 2.605.000,00	€ 2.605.000,00	€ 7.815.000,00
B 2.1.1	Costi esterni per sviluppo e gestione della piattaforma informatica di rilevazione dei dati tramite questionario con tecniche CAWI/CATI/CAPI	€ 365.000,00	€ 365.000,00	€ 365.000,00	€ 1.095.000,00
B 2.1.2	Costi esterni per rilevazione dati attraverso la rete del sistema camerale ed altri soggetti	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	€ 4.200.000,00
B 2.1.3	Costi esterni per campionamento ed elaborazione statistica dei risultati	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
B 2.1.4	Costi esterni per la produzione degli output	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 600.000,00
B 2.3	Costi del personale interno ed esterno per realizzazione indagine	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 420.000,00
B 3	Diffusione risultati	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 490.000,00	€ 1.470.000,00
B 3.1	Costi esterni per diffusione dei materiali in formato digitale e cartaceo (sito, pubblicazioni, report, ecc..)	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 210.000,00
B 3.2	Costi esterni per elaborazione reports e studi	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 390.000,00
B 3.4	Costi esterni per divulgazione in seminari e convegni	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 450.000,00
B 3.5	Costi del personale interno ed esterno per diffusione dei risultati dell'indagine	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 420.000,00
B 4	Direzione e controllo interno	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 180.000,00
B 4.1	Costi del personale interno per coordinamento e segreteria tecnica organizzativa	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
B 4.2	Costi del personale interno ed esterno per monitoraggio, rendicontazione, verifiche ispettive	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00
C	Costi indiretti	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 135.000,00
Totale complessivo		€ 3.220.000,00	€ 3.220.000,00	€ 3.220.000,00	€ 9.660.000,00

ARTICOLO 4 – Presentazione dei piani operativi annuali e realizzazione delle attività

Unioncamere realizzerà le attività nel periodo 01 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2020 conformandosi alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento.

Unioncamere si impegna a presentare, entro il 30 gennaio di ciascuna annualità, il piano operativo annuale in cui verranno dettagliate le modalità di attuazione e i rilasci / output di progetto con riferimento ad ogni singola annualità.

Le attività dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento e le relative spese dovranno essere rendicontate entro i 6 mesi successivi all'annualità di riferimento come di seguito specificato:

- le spese relative al periodo 1 gennaio - 31 dicembre dovranno essere rendicontate improrogabilmente entro il 30 giugno dell'anno successivo, al fine di consentire all'ANPAL di effettuare i controlli e di rispettare il termine per la liquidazione annuale dei conti ai sensi degli artt.112, 125 comma 4 lettera e) e agli effetti dell'art.84 del Regolamento Comunitario n. 1303/2013.

L'ANPAL attiverà un apposito monitoraggio con cadenza trimestrale per verificare l'andamento delle attività e della spesa e adotterà, se necessario, i provvedimenti volti ad assicurare l'effettiva realizzazione dell'intervento e il corretto utilizzo delle risorse nel rispetto dei termini comunitari.

ARTICOLO 5 - Delega di attività

In materia di affidamento di attività a enti terzi, Unioncamere è tenuta ad osservare le norme comunitarie e le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla normativa degli appalti pubblici di riferimento e quanto specificamente previsto dalle Circolari del Ministero del Lavoro n. 11 del 7 aprile 2003, n. 2 del 2 febbraio 2009 e n. 40 del 7 dicembre 2010, nelle more dell'aggiornamento delle stesse.

ARTICOLO 6 - Rimodulazioni del Progetto

Unioncamere in caso di comprovata necessità ed entro 30 giorni dal termine indicato per l'ultimazione delle attività di cui al precedente articolo 4, ha facoltà di presentare richiesta di rimodulazione del progetto, motivata e documentata. L'ANPAL si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte ai fini della approvazione della rimodulazione, fermi restando i termini stabiliti dall'articolo 4 per la rendicontazione delle spese, improrogabilmente stabiliti per ciascuna annualità al 30 giugno dell'anno successivo all'annualità di riferimento.

Le rimodulazioni finanziarie del progetto, suddivise per macro-voci devono essere espressamente autorizzate dall'ANPAL ad eccezione delle variazioni che non superino del 20% l'importo della macro-voce d'importo minore tra quelle in variazione o che intervengano all'interno della medesima macro-voce del piano di attività di progetto.

Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività di cui al presente atto dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ANPAL su espressa richiesta di Unioncamere, pena il mancato riconoscimento dei relativi costi.

ARTICOLO 7 – Rendicontazione ed erogazione del contributo

L'ANPAL provvederà ad erogare per ciascuna annualità il contributo di cui all'art. 3 del presente decreto con le modalità di seguito specificate:

1. I pagamenti saranno effettuati, previa presentazione delle domande di rimborso da parte di Unioncamere, successivamente all'approvazione delle spese da parte del controllo on desk, fino al 90% del contributo previsto per ciascuna annualità, ai sensi dell'art.130 Reg.1303/2013;
2. A seguito della presentazione del riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (c.d.

rendiconto generale) e sulla base delle risultanze delle relative verifiche, di cui al successivo art.8, sarà erogato il restante importo a saldo, contestualmente alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità.

In particolare ai fini dell'erogazione del contributo, Unioncamere dovrà presentare all'ANPAL, con cadenza trimestrale, domande di rimborso, firmate digitalmente dal legale rappresentante e trasmesse mediante PEC, contenenti il riepilogo delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 125 del Reg. 1303/2013.

Contestualmente alla presentazione delle domande di rimborso dovrà essere fornita la relativa documentazione prevista dalla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e successive modificazioni.

Tutti i documenti dovranno essere inseriti nel Sistema Informativo SIGMA-SPAO.

Con cadenza trimestrale, Unioncamere dovrà trasmettere anche una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle attività corredata, dei relativi rilasci / output di progetto.

Tale documentazione dovrà essere inviata all'ANPAL entro i 20 giorni successivi dalla chiusura del trimestre di riferimento.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'ANPAL potrà richiedere l'invio a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate ad Unioncamere.

Fermo restando quanto stabilito al punto 1, i rimborsi da parte dell'Amministrazione avverranno a seguito di positivo controllo on desk delle domande di rimborso prevenute e della documentazione allegata e inserita sul sistema informatico SIGMA-SPAO.

La verifica on desk di norma ha una durata di 15 giorni. La verifica in loco di norma ha una durata di 3 mesi. Qualora la relativa domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica in loco, i termini per l'espletamento delle verifiche si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso Unioncamere dovrà inviare nei termini indicati dall'ANPAL i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

Il riconoscimento definitivo delle spese relative alle attività realizzate sarà comunque subordinato all'esito delle verifiche amministrativo-contabili a saldo di cui al successivo articolo 8.

ARTICOLO 8 – Verifiche e chiusura delle attività

Nel semestre successivo a ciascuna annualità di progetto Unioncamere dovrà presentare all'ANPAL il riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (cosiddetto rendiconto generale), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

Entro 10 giorni dalla ricezione della stessa, l'ANPAL procederà ad attivare la verifica amministrativo-contabile a saldo attraverso una metodologia campionaria, che di norma ha la durata di 3 mesi.

Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alle richieste di chiarimenti, i termini per l'espletamento della verifica si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso Unioncamere dovrà inviare nei termini indicati dall'ANPAL i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

All'esito della verifica in loco a saldo, l'Agenzia procederà alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità di progetto e alla liquidazione del saldo, di cui all'articolo 7.2.

ARTICOLO 9 – Termini per la conservazione dei documenti

Ferme restando le pertinenti disposizioni civilistiche e fiscali nazionali, la documentazione giustificativa delle spese in originale prevista dalla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e successive modificazioni, nonché ogni altro documento relativo al progetto dovranno essere conservati ai sensi dell'art. 140 del Reg. n. 1303/2013, al quale integralmente si rinvia, e esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

ARTICOLO 10 - Contabilità separata

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 4, lettera b) del Reg. 1303/2013, Unioncamere dovrà assicurare - nell'ambito della propria organizzazione contabile e finanziaria - l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento al fine di poter consentire in ogni momento la definizione delle disponibilità relative ad ogni singola voce di costo. Tale sistema dovrà altresì consentire di poter dimostrare il metodo di ripartizione congrua dei costi indiretti e di funzionamento, tra le diverse attività svolte. A tal fine Unioncamere dovrà predisporre gli atti necessari per verificare l'effettività della spesa sostenuta.

ARTICOLO 11 – Irregolarità

Unioncamere si impegna a segnalare tempestivamente all'Agenzia eventuali errori materiali e irregolarità commesse nell'attuazione del Progetto.

In caso di irregolarità, come definita ai sensi del dall'art. 2, punto 36, del Regolamento (UE) 1303/2013 del 17/12/2013, l'Agenzia procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali.

ARTICOLO 12 – Monitoraggio e valutazione

Al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale delle azioni cofinanziate dal FSE, Unioncamere dovrà fornire all'Autorità di Gestione:

- le informazioni, anche mediante l'utilizzo del SIGMA-SPAO, sui risultati e sugli effetti prodotti per la valorizzazione degli indicatori del Programma ed ogni informazione richiesta sulle attività di cui al presente Decreto;
- tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto di valutazione del Programma, del Rapporto annuale di esecuzione e del Rapporto finale di esecuzione del PON;
- ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione del Programma.

ARTICOLO 13 – Previsioni di spesa

Oltre alla trasmissione dei dati di monitoraggio, e ai fini degli adempimenti relativi al meccanismo di disimpegno automatico di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 1303/2013, Unioncamere si impegna ad inviare a cadenza trimestrale, anche le previsioni di spesa dettagliate utilizzando il format fornito dall'ANPAL.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'AdG può richiedere l'invio di dette previsioni a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate ad Unioncamere.

ARTICOLO 14 – Comunicazioni ufficiali di Progetto

Unioncamere è tenuta a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso. Tutta la documentazione e le comunicazioni relative al Progetto dovranno essere condivise con l'ANPAL e dovranno essere redatte tenendo conto di quanto previsto nelle Linee guida per la comunicazione del PON SPAO.

ARTICOLO 15 – Utilizzo di materiale cartaceo ed informatico

ANPAL e Unioncamere si impegnano a effettuare il trattamento delle informazioni, nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, e secondo il dettato del Codice Italiano delle statistiche Ufficiali pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2010, n. 240. L'eventuale utilizzo del materiale cartaceo ed informatico elaborato da Unioncamere nell'ambito delle attività di cui al presente Atto per usi ad esse non strettamente legati dovrà essere autorizzato dall'ANPAL.

ARTICOLO 16 – Rispetto dei principi orizzontali

Unioncamere si impegna a promuovere il rispetto della parità di genere e delle pari opportunità nella gestione e nella realizzazione delle attività progettuali.

ARTICOLO 17 - Divieto di doppio finanziamento

Unioncamere garantisce che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione e si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività.

ARTICOLO 18 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)